Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 4 dicembre 1969

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Venerdì 21 novembre alle ore 11,20, il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Abdul Zahir, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Afghanistan.

(11316)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. **845.**

Estinzione di ventotto istituzioni, con sede in Livorno.

N. 845. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le opere pie: « Benucci »; « Emma Donegani »; « Luvisi »; « John e Luca Schilizzi »; « Turi »; « Bastogi »; « Giacomo del fu Angiolo Di Segni »; « Alessandro Ciarli »; « Arturo Fabbricotti »; « Lorenzo del fu Domenico Franchi »; « Beniamino Philipson »; « Luisa Ramond »; « Niccola Simoni »; « Bertolli »; « Aristide Castelli »; « Cerrini »; « dei sussidi dotali » (patrimonio L. 34.000); « Legati Castelli »; « Pietro Malenchini »; « Consalvo Mallia »; « Francesco Milos »; « Francesco Nelli »; « Pavoli »; « Petri »; « Elena Simoni »; « dei sussidi dotali » (patrimonio L. 524.100); nonchè le fondazioni « Enrico Banti » e « Borsa di studio Guglielmo Romiti », con sede in Livorno, vengono dichiarate estinte ed i relativi patrimoni devoluti al locale ente comunale di assistenza.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 62. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1969, n. **846.**

Autorizzazione alla « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, ad accettare una quota di eredità.

N. 846. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la « Fondazione pro juventute don Carlo Gnocchi », con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, la quota di eredità disposta dal defunto sig. Gaetano Cacciatori, con testamento olografo pubblicato con verbale a rogito dott. Riccardo Tomezzoli, notaio residente in Verona, in data 14 settembre 1967, n. 23283 di rep., n. 9830 di raccolta.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *novembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 65. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 settembre 1969.

Sostituzione di un componente del consiglio centrale dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1967, concernente la costituzione del consiglio centrale dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) per il quadriennio 1967-1971;

Considerato che il prof. Giuseppe Fadda, rappresentante del Ministero della pubblica istruzione in seno al consiglio centrale dell'opera, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico a seguito del collocamento a riposo e che, pertanto, occorre procedere alla sua sostituzione;

Vista la designazione formulata dal Ministero della pubblica istruzione;

Visto l'art. 8 dello statuto dell'O.N.A.I.R.C.;

Decreta:

Il dott. Mario Intennimeo è nominato membro del consiglio centrale dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) per la rimanente durata del quadriennio in corso, in sostituzione del prof. Giuseppe Fadda, dimissionario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1969

RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *ottobre* 1969
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 184

(11509)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1969.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1968, registro n. 6, foglio n. 175, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Modena;

Vista la nota n. 7008 del 23 aprile 1969 con la quale l'ufficio del genio civile di Modena prospetta la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il proprio rappresentante ing. Vincenzo Cavazzuti con il geom. Giovanni Leonardi;

Decreta:

Art. 1.

Il geom. Giovanni Leonardi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Modena, quale rappresentante dell'ufficio del genio civile, in sostituzione dell'ing. Vincenzo Cavazzuti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1969

p. *Il Ministro*: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1969
Registro n. 9 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 340

(11424)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1969.

Sostituzione di un componente la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1967, registro n. 2 Sanità, foglio n. 343, con il quale è stata costituita la commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, prevista dall'art. 3 della legge 13 luglio 1966, n. 615;

Visto che è stato nominato componente di detta commissione il dott. ing. Michele Patti, quale rappresentante dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la nota n. 19203 di data 26 giugno 1969 del presidente dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione con la quale si designa a rappresentare tale ente, il dott. ing. Giuseppe Betti, direttore della direzione centrale ricerche e sperimentazioni;

Decreta:

Il dott. ing. Giuseppe Betti, direttore della direzione centrale ricerche e sperimentazioni della Associazione nazionale per il controllo della combustione è nominato componente della commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico, quale rappresentante della Associazione nazionale per il controllo della combustione, in sostituzione del dott. ing. Michele Patti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 luglio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° settembre 1969
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 108

(11204)

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1969.

Nomina di un segretario della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i decreti ministeriali 16 luglio 1965, registrato il 2 agosto successivo; 9 novembre 1966, registrato il 24 successivo; 7 febbraio 1969, registrato il 3 marzo successivo e 3 marzo 1969, registrato il 15 aprile successivo, relativi alla costituzione dell'ufficio di segreteria della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Ritenuta la necessità di nominare segretario della predetta commissione il dott. Adriano Colasurdo, magistrato di Corte d'appello addetto al Ministero di grazia e giustizia;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517 e l'art. 13, ultimo comma, del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 223, che approva le norme di attuazione del precedente;

Decreta:

Il dott. Adriano Colasurdo, magistrato di Corte di appello addetto al Ministero di grazia e giustizia, è nominato segretario della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

Roma, addì 29 settembre 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1969
Registro n. 30 Grazia e giustizia, foglio n. 283

(11488)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1969.

Sostituzione di due componenti del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Piemonte.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto di data 17 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti in data 27 aprile 1969, con il quale è stato istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Piemonte, ai sensi dell'art. 5 della legge 16 luglio 1966, n. 615;

Visto che a far parte di detto comitato erano stati chiamati il dott. Luigi Gaglio, medico provinciale di Torino, e il dott. Gildo Cavallarin, capo dell'ispettorato medico del lavoro per il Piemonte;

Visto che dalla data del 1° settembre 1969 è stato chiamato a ricoprire la carica di medico provinciale di Torino il dott. Mario Lovino in sostituzione del dottor Luigi Gaglio;

Vista la nota n. 1861 di data 2 settembre 1969 del medico provinciale di Torino, con la quale si comunica che il dott. Gildo Cavallarin è stato sostituito nella carica di capo dell'ispettorato medico del lavoro per il Piemonte dal dott. Tommaso d'Errico;

Ritenuto di dover provvedere alla sostituzione in seno al detto comitato del dott. Luigi Gaglio con il dott. Mario Lovino e del dott. Gildo Cavallarin con il dott. Tommaso d'Errico;

Decreta:

Il dott. Mario Lovino, medico provinciale di Torino, è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Piemonte, in sostituzione del dott. Luigi Gaglio.

Il dott. Tommaso d'Errico, capo dell'ispettorato medico del lavoro per il Piemonte, è nominato componente del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per il Piemonte, in sostituzione del dott. Gildo Cavallarin.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1969
Registro n. 8 Sanità, foglio n. 323

(11205)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. F. Rabotti, stabilimento di Potenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. F. Rabotti, stabilimento di Potenza, ha in corso operazioni di ristrutturazione e

di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla società sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla S.p.a. F. Rabotti, stabilimento di Potenza, del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della società medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 luglio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(11395)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Terni, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Terni;

Decreta:

Per la provincia di Terni si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

comune di Montefranco, per la località omonima e per le località Ragognano, Manotrelle, S. Andrea, Macelletto, Valle Pianera, Cantoniera, S. Pietro, Colle Verde, Mola del Fossato, Arcaria, La Forcella, Le Colline, Valliezza, Capitone, Il Termine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11348)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Matera, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Matera;

Decreta:

Per la provincia di Matera si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comune di Pomarico, per i fogli di mappa numeri 46, 50, 51, 52;

Comune di Tursi, per i fogli di mappa numeri 22, 24, 41, 42, 51;

Comune di Matera, per i fogli di mappa numeri 8, 16, 17, 19, 31, 32, 33, 34, 35;

Comune di Bernalda, per i fogli di mappa numeri 87, 88, 89, 94.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11342)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Lecce, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Lecce;

Decreta:

Per la provincia di Lecce si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comuni di Corigliano d'Otranto, Poggiardo, Ugento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11341)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Bari, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Bari;

Decreta:

Per la provincia di Bari si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comune di Bari, per i fogli di mappa numeri 11, 12, 13, 14, 4, 5, 10, 16, 11, 12, 13, 14, 19, 18, 17;

Comune di Binetto, per il foglio di mappa numero 15;

Comune di Bisceglie, per i fogli di mappa numeri 11, 14, 16, 17, 33, 42, 27, 32, 31, 28, 30, 29, 39, 40, 38, 48, 49, 51, 60, 45, 46, 47, 52, 53, 54, 58, 59, 61, 62;

Comune di Bitetto per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 19;

Comune di Bitonto per i fogli di mappa nn. 148, 145, 147, 151, 143, 136, 140, 142, 91, 90, 73, 62, 74, 92, 75, 63, 64, 65, 76, 93, 50, 51, 42, 43, 30, 53, 52, 54, 125, 124, 127, 130, 129, 132, 131, 128, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 88, 89, 73, 33, 32, 34, 35, 45, 46;

Comune di Cassano Murge, per i fogli di mappa numeri 46, 47, 55, 56;

Comune di Conversano, per i fogli di mappa numeri 4, 5, 9, 10, 8, 3, 20, 21, 19, 110, 91, 89, 81, 80, 77, 76, 75, 74, 73, 65, 64, 63, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 45, 44, 43,

Comune di Gravina di Puglia, per i fogli di mappa numeri 124, 125, 129, 118;

Comune di Grumo Appula, per i fogli di mappa numeri 45, 54, 53, 52, 43, 44, 41, 42, 51, 36, 59;

Comune di Minervino Murge, per i fogli di mappa numeri 178, 173;

Comune di Modugno, per i fogli di mappa numeri 3, 6, 7, 9, 10, 11;

Comune di Mola di Bari, per i fogli di mappa numeri 25, 26, 21, 23, 24, 27, 35;

Comune di Molfetta, per i fogli di mappa numeri 1, 2;

Comune di Monopoli, per i fogli di mappa numeri 15, 24, 12, 13, 23, 33;

Comune di Palo del Colle, per i fogli di mappa numeri 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 20, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 50, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74;

Comune di Polignano a Mare per i fogli di mappa numeri 49 50, 52, 56, 36, 43, 44, 1, 3, 29, 35, 40, 41, 37, 38, 45, 15, 17, 18;

Comune di Ruvo di Puglia, per i fogli di mappa numeri 2, 3, 9, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 29, 30;

Comune di Terlizzi, per i fogli di mappa numeri 6, 7, 11, 12, 15, 20, 25, 31, 32;

Comune di Toritto, per i fogli di mappa numeri 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 34, 35, 25, 29, 28, 30, 31, 32, 41, 42, 45, 9, 18, 19, 26, 33, 39, 40, 43, 50, 51, 52, 55.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11339)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Campobasso, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Campobasso;

Decreta:

Per la provincia di Campobasso si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

comuni di Acquaviva Collecroci, Agnone, Belmonte del Sannio, Busso, Campolieto, Campomarino, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castellino del Biferno, Castel S. Vincenzo, Castropignano, Cerro al Volturno, Civitacampomarano, Colli al Volturno, Forlì del Sannio, Fossalto, Guardialfiera, Guglionesi, Isernia, Larino, Lucito, Lupara, Mafalda, Montagano, Montecilfone, Montelongo, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Palata, Petacciato, Petrella Tifernina, Pietracupa, Provvidenti, Ripabottoni, S. Felice del Molise, S. Giacomo degli Schiavoni, S. Giovanni in Galdo, San Martino in Pensilis, Tavenna, Torella del Sannio, Tufara, Ururi, Morrone del Sannio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11346)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.

Delimitazione delle zone, in provincia di Chieti, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Chieti;

Decreta:

Per la provincia di Chieti si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

comune di Casalbordino, per le località Santo Stefano, Piana Sabelli, Verdugia, Leoni, Puntaschiavi, Acquachiara, Piantonella, Castellani, Termine, Colle Russo, S. Pietro, Casalbordino Stazione, Marina, Fonte Matura;

comune di Francavilla, per le località Cetti, Coderuto, Fondovalle Alento, parte a sud-ovest di S. Leonardo, Valle Auzuca, Caprini, Piane, Valloni, Setteventi, Case, S. Maria della Croce, Querci Notarrocco, Arenaro;

comune di Torrevecchia Teatina, per le località Torremontanara, Vaschiola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11344)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.
Delimitazione delle zone, in provincia di Latina, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Latina;

Decreta:

Per la provincia di Latina si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

comune di Minturno, per le località S. Marco, Parchi, Torello, Corola, Fontana Voza, S. Cataldo, Fontana Terelli, S. Anna, Tremensuoli, Olmello, Citrelli, Faraona, Simonelli, Starzetta, Pacelli, Pineta, Fico tondo, Arco Vecchio, Posta Vecchia, Pantano, Piscinone;

comune di Norma, per la località Colle della Mentuccia;

comune di Lenola, per le località Ambrifi, Valle d'Ambrifi, Vacambiana, Carità o S. Vincenzo, Campo Gagliardo, Vadipranna, Vadiperto, Schierani;

comune di Cisterna, per le località Doganella di Ninfa, Castellone, Borgo Bainsizza;

comune di Cori, per le località Doganella di Ninfa, Castellone;

comune di Terracina, per le località La Ripa, Campo Soriano, Valle Fasana, Lungo Sisto;

comune di Latina, per le località Borgo Bainsizza, Borgo S. Maria;

comune di Sabaudia, per la località S. Isidoro;

comune di Priverno, per la località Campo Serrato;

comune di Castelforte, per la località Pantaniello;

comune di Sonnino, per le località La Starza, Ponte Lupino, Valesca, Madonnella, Campo, Ponte Parabolico, Tre Ponti, Fienili, Casa Pellegrini, Casa Re, Sterpara, Capo Croce, Colli, Sibilla, Camilla, Valle Rotta, Cornarolo, Vado rotto, Colle S. Angelo, Colle, Colanero;

comune di Pontinia, per le località Campo Ioso, Frassonetto, Macciacchera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11349)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1969.
Delimitazione delle zone, in provincia di Brindisi, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni di pregio a causa di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, recante provvidenze a favore delle aziende agricole a colture di pregio danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche;

Considerato che per il disposto dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge sopra citato, le provvidenze previste negli articoli 1 e 2 dello stesso decreto-legge vanno applicate nelle zone delimitate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro;

Visto il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, che autorizza la spesa per gli interventi nelle zone colpite dalle calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969;

Sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Brindisi;

Decreta:

Per la provincia di Brindisi si delimitano, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modifiche, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, e del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, le seguenti zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche nell'anno 1969:

Comune di Ceglie Messapico, per le località Recupero, Montedoro Grande e Piccolo, Le Monache, Pezza Mammaredda, Ulmo, Alfieri, S. Anna, Circiello, La Selva, Lamia Nuova;

Comune di Torre S. Susanna, per le località Bellamarina, Capitan Pietro, Grandizia, Galesano, Speziali, Le Torri;

Comune di Ostuni, per le località Santoro, Foggia di Lauro, Cavallo, S. Giovanni, Grottone, Concezione, Tamburroni, Lamacavallo, Colaprico, Lardagnano, Cesaresi, Casamatrona, Valente, Locopagliaro, Abbadia, Pezza Laspina, Martano, S. Maria la Strada, Lamasanta, Puntone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1969

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11340)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta Montini comm. Arnaldo e Figlio dott. ing. Policarpo, stabilimenti di Paese e di Padernello, frazione di Paese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO.

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Montini comm. Arnaldo e Figlio dott. ing. Policarpo stabilimenti di Paese (Treviso) e di Padernello, frazione di Paese, ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla ditta Montini comm. Arnaldo e Figlio dottor ing. Policarpo stabilimenti di Paese (Treviso) e di Padernello, frazione di Paese, del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 21 agosto 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 ottobre 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

(11394)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1969.

Sessione ordinaria di novembre 1969 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, ed il regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, nonchè la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta la sessione ordinaria di novembre 1969 per la iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Gli aspiranti, i quali intendano che le loro domande siano esaminate in tale sessione dalla commissione centrale, preveduta dal regio decreto-legge 24 luglio 1936 citato, debbono rivolgere domanda al Ministero di grazia e giustizia, presentandola, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al presidente del tribunale della circoscrizione in cui risiedono.

Art. 2.

Le domande di cui all'articolo precedente, in carta da bollo da L. 400, debbono contenere o essere corredate da dichiarazione, sottoscritta dall'interessato, attestante:

la data ed il luogo di nascita;
la residenza;
la cittadinanza;
il godimento dei diritti politici e l'eventuale iscrizione in un albo professionale con l'indicazione della data di decorrenza.

La sottoscrizione della suddetta dichiarazione deve essere autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Le domande debbono, altresì, essere corredate:

a) dei documenti occorrenti a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 12, commi secondo

e terzo, del regio decreto-legge 24 luglio 1936, citato, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517.

Tali documenti devono specificare le funzioni esercitate in concreto dall'aspirante, il preciso periodo in cui sono state svolte, nonchè le variazioni eventualmente intervenute nel capitale della società, durante il periodo stesso.

Le attestazioni relative all'esercizio delle funzioni di sindaco o di amministratore di società per azioni, quando non sono rilasciate dall'autorità giudiziaria, debbono essere vistate, per quanto concerne la durata dell'esercizio predetto, dal presidente del tribunale della circoscrizione in cui la società ha sede;

b) della ricevuta di versamento all'erario della somma di L. 2400 (duemilaquattrocento), a' termini dell'articolo 15 del regio decreto 10 febbraio 1937, citato, modificato dal decreto-legge 13 settembre 1946, n. 261. Il versamento deve essere effettuato presso la tesoreria provinciale, con imputazione sul cap. X, capitolo 3449, art. 1 (« quote da versare dagli aspiranti alla nomina a revisori ufficiali dei conti »).

I documenti prodotti debbono essere conformi alle vigenti norme sulla imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, modificato con legge 5 dicembre 1964, n. 1267) e legalizzati, se del caso.

I documenti irregolari non saranno presi in considerazione.

Il certificato del casellario giudiziale verrà acquisito agli atti a cura del tribunale presso il quale è stata presentata la domanda di cui all'art. 1.

Roma, addì 20 ottobre 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1969
Registro n. 32 Grazia e giustizia, foglio n. 10

(11489)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1969.

Determinazione della dilazione che, per l'anno 1970, può essere concessa per il pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata sui prodotti petroliferi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 393, concernente il pagamento differito dell'imposta di fabbricazione e della imposta generale sull'entrata sui prodotti petroliferi;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1970, la dilazione di pagamento dell'imposta di fabbricazione e di quella generale sull'entrata gravanti sui prodotti petroliferi nazionali e sui gas di petrolio liquefatti, pure nazionali, estratti per la immissione in consumo sul mercato interno, può essere concessa per un periodo di 90 giorni e per un saggio di interesse del cinque per cento annuo, con esclusione dei primi 30 giorni.

Art. 2.

Le aziende titolari di impianti di raffinazione, di trasformazione o di distribuzione di prodotti petroliferi, per ottenere la dilazione di pagamento di cui al precedente art. 1, devono presentare al Ministero delle finanze, a termini dell'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, apposita istanza nella quale deve essere precisato:

a) l'impianto o gli impianti di estrazione dei prodotti petroliferi e dei gas di petrolio liquefatti, nazionali;

b) l'importo della dilazione richiesta;

c) la forma di garanzia che si intende prestare e, nel caso di fidejussione bancaria, la indicazione della banca o dell'istituto di credito prescelto tra quelli specificati nel secondo comma dell'art. 3 della legge 28 marzo 1968, n. 393, con le precisazioni ivi previste;

d) la dogana presso la quale si intende prestare la garanzia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 novembre 1969

Il Ministro per le finanze
BOSCO

Il Ministro per il bilancio
e la programmazione economica
CARON

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(11508)

DECRETO PREFETTIZIO 20 novembre 1969.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Campobasso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 3590/15-5/1 - Div. Gab. in data 21 ottobre 1968, con cui fu ricostituito il consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971;

Visto il successivo decreto n. 2034/15-5/1 - Div. Gab. del 9 agosto 1969, relativo alla nomina del dott. Osvaldo D'Antona quale componente del predetto consesso in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la lettera n. 28/ag. del 17 novembre 1969 della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, con la quale si comunica che il dott. Roberto Castaldi, direttore della sede stessa, è designato a rappresentare l'istituto in seno al predetto consesso, in sostituzione del dott. Osvaldo D'Antona, trasferito ad altra sede;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Roberto Castaldi è nominato componente del consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dello Istituto nazionale della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. Osvaldo D'Antona.

Campobasso, addì 20 novembre 1969

Il prefetto: BETTARINI

(11176)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle seconde cattedre di farmacologia e di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, sono vacanti le seconde cattedre di farmacologia e di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11511)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1969, registro n. 77 Pubblica istruzione, foglio n. 354, sono stati respinti i ricorsi al Governo della Repubblica prodotti dal ragioniere Giancarlo Bollati, amministratore della società a.s. Immobiliare Monterosso, dalla sig.ra Ferrario Maria Giulia, e dalla sig.ra Lucia Ramolini in Marini avverso il decreto ministeriale 14 aprile 1967 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona della via Garibaldi sita nel comune di Legnano (Milano).

(11322)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Aviano

Giusto quanto previsto dall'art. 715-*ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stata disposta la pubblicazione mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Aviano (Pordenone) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Aviano con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120) da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda e al decreto ministeriale 13 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 224 in data 9 settembre 1966.

(11514)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di S. Valentino

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1969, numero 20378/4383, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Velati Carmina, nata il 26 novembre 1904 a S. Valentino e Monaco Concetta, nata a Chieti l'11 giugno 1900, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », tronco rurale in S. Valentino, estese mq. 416, riportate in catasto alle particelle numeri 2-*d e* e 23 del foglio di mappa n. 12 del comune di S. Valentino e nella planimetria tratturale con i numeri 96 e 97.

(11107)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Lettomanoppello

Con decreto ministeriale in data 14 ottobre 1969, numero 22020/4637, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ferrante Rosario, nato a Lettomanoppello il 12 marzo 1914, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Lettomanoppello, estesa mq. 710, riportata in catasto alla particella n. 67-*a e* del foglio di mappa n. 2 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con il n. 105.

(11111)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Variante al piano di zona del comune di Lucca

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1969, n. 504, è stata approvata la variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Lucca per il comprensorio S. Vito.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella Segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(11317)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Romallo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1969, il comune di Romallo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ed effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11403)

Autorizzazione al comune di Carano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1969, il comune di Carano (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ed effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11404)

Autorizzazione al comune di Camporotondo Etneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1969, il comune di Camporotondo Etneo (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.362.633, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11405)

Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1969, il comune di Frattamaggiore (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L 4.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11406)

Autorizzazione alla provincia di Sassari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1969, la provincia di Sassari viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 869.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11407)

Autorizzazione alla provincia di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1969, la provincia di Belluno viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 881.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11408)

Autorizzazione al comune di Triggiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1969, il comune di Triggiano (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 160.184.341, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11409)

Autorizzazione al comune di Falcone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1969, il comune di Falcone (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.826.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11410)

Autorizzazione al comune di Cesena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 20 novembre 1969, il comune di Cesena (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 766.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11411)

Autorizzazione al comune di Afragola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 22 novembre 1969, il comune di Afragola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 285.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11412)

Autorizzazione al comune di Laganadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 novembre 1969, il comune di Laganadi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 31.149.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11413)

Autorizzazione al comune di Oppeano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1969, il comune di Oppeano (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.661.261, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11414)

Autorizzazione al comune di Monterotondo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1969, il comune di Monterotondo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.548.774, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(11415)

Autorizzazione al comune di Urbino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1969, il comune di Urbino (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 710.881.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11416)

Autorizzazione al comune di Barga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1969, il comune di Barga (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.676.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11419)

Autorizzazione al comune di Dovadola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 24 novembre 1969, il comune di Dovadola (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo d iL. 24.074.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11420)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 20

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 72 Mod. 241 D.P. — Data: 12 novembre 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Bari — Intestazione: Giannelli Elio — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 15.000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 18 novembre 1969

(10985)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 229

Corso dei cambi del 3 dicembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,53	626,35	626,55	626,42	626,50	626,84	626,39	626,42	626,84	626,50
$ Can.	583,21	583 —	583,75	583,45	583,10	583,70	583,40	583,45	583,70	585,70
Fr. Sv.	145,08	145,52	145,70	145,62	145,60	145,40	145,63	145,62	145,40	145,55
Kr. D.	83,61	83,60	83,70	83,6550	83,60	83,65	83,64	83,6550	83,65	83,65
Kr. N.	87,65	87,67	87,68	87,68	87,70	87,69	87,67	87,68	87,69	87,70
Kr. Sv.	121,28	121,35	121,40	121,3750	121,20	121,38	121,36	121,3750	121,38	121,35
Fol.	173,67	173,72	173,78	173,80	173,70	173,78	173,81	173,80	173,78	173,75
Fr. B.	12,61	12,61	12,6250	12,6150	12,60	12,61	12,618	12,6150	12,61	12,61
Franco francese	112,47	112,45	112,59	112,49	112,30	112,50	112,48	112,49	112,50	112,50
Lst.	1501,80	1501,50	1501,60	1501,55	1501,25	1501,95	1501,65	1501,55	1501,95	1501,60
Dm. occ.	169,79	169,81	170,02	170,02	169,975	169,88	170 —	170,02	169,88	169,95
Scell. Austr.	24,21	24,22	24,23	24,23	24,15	24,23	24,2315	24,23	24,23	24,23
Escudo Port.	22,02	22 —	22,04	22,05	21,95	22,05	22,02	22,05	22,05	22,05
Peseta Sp.	8,94	8,95	8,94	8,9460	8,90	8,94	8,945	8,9460	8,94	8,94

Media dei titoli del 3 dicembre 1969

Titolo	
Rendita 5 % 1935	95,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,45
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,70
» 5 % (Ricostruzione)	90,45
» 5 % (Riforma fondiaria)	89,625
» 5 % (Città di Trieste)	90,625
» 5 % (Beni Esteri)	88,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	97,80
» 5,50 % » » 1968-83	99,60
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	95,925
» » » 5,50 % 1976	99,925
» » » 5 % 1977	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,75
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,275
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,90
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,35
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,35
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	96,225
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 3 dicembre 1969

Valuta	
1 Dollaro USA	626,405
1 Dollaro canadese	583,425
1 Franco svizzero	145,625
1 Corona danese	83,647
1 Corona norvegese	87,675
1 Corona svedese	121,367
1 Fiorino olandese	173,805
1 Franco belga	12,616
1 Franco francese	112,485
1 Lira sterlina	1501,60
1 Marco germanico	170,01
1 Scellino austriaco	24,231
1 Escudo Port.	22,035
1 Peseta Sp.	8,945

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 31 maggio 1935, n. 906/R/Gab., con cui al sig. Castlunger Giovanni fu Francesco, nato a Marebbe il 24 settembre 1898, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Costalunga;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 giugno 1969 dal sig. Costalunga Enrico, nato a Marebbe il 16 settembre 1934, figlio del predetto, in atto ivi residente, Rina n. 97;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 31 maggio 1935, numero 906/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

In conseguenza di tale revoca il cognome del sig. Costalunga Enrico, nato a Marebbe il 16 settembre 1934, ivi residente, Rina n. 97, viene ripristinato nella forma tedesca di Castlunger.

Gli effetti del presente provvedimento si estendono alla moglie del predetto Ellecosta Rosa, nata il 25 febbraio 1940 ed ai figli Roberto Paolo, nato il 26 giugno 1965 e Walter, nato il 18 giugno 1967.

Il sindaco del comune di Marebbe provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 31 ottobre 1969

Il vice commissario del Governo: MASCI

(10917)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami a diciannove posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, concernente il riordinamento delle carriere e la revisione degli organici degli impiegati civili del Ministero della difesa;

Visti il decreto ministeriale 19 gennaio 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1968, registro n. 7, foglio n. 312, e il decreto ministeriale 21 settembre 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1968, registro n. 58, foglio n. 90, con i quali, in attuazione rispettivamente del primo e dell'ultimo comma dell'art. 56 del menzionato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479, sono stati indetti due concorsi riservati, entrambi a quattordici posti, nella qualifica iniziale (ingegnere) del ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina di cui all'art. 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 1479 ed alla annessa tabella 12;

Considerato che entrambi i suddetti concorsi sono andati deserti;

Valutato l'effettivo fabbisogno di personale del ruolo di cui sopra in relazione alle accertate esigenze del servizio ed alle vacanze esistenti nel ruolo stesso;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti e sedi di servizio

E' indetto un concorso per esami a diciannove posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina saranno assegnati nel primo impiego presso una delle seguenti sedi: Taranto - La Spezia - Roma - Livorno

Art. 2.

Requisiti generali d'ammissione

Per l'ammissione al concorso di cui al precedente articolo è richiesto il possesso, da parte degli aspiranti, dei seguenti requisiti generali:

1) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) Età non inferiore agli anni 18;

3) Età non superiore agli anni 32, salvo le eccezioni consentite, a termini dell'allegato 2 al presente bando, per le categorie di concorrenti ivi previste;

4) Buona condotta morale e civile;

5) Sana e robusta costituzione fisica ed immunità da difetti od imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

6) Possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica o elettrotecnica o elettronica rilasciato da una università o da un istituto di grado universitario legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per l'ammissione a ruoli impiegatizi delle carriere statali;

7) Non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

8) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non esserne stati dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

Art. 3.

Domanda e termine di presentazione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale da L. 400 secondo lo schema di cui all'allegato 1 al presente bando, dovrà essere indirizzata al Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI), Palazzo dell'Esercito, 00100 Roma, e dovrà pervenire alla direzione generale stessa entro il termine perentorio di giorni quarantacinque da computare dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non-festivo.

Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto inammissibile, qualsiasi domanda che, per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale), sarà pervenuta alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra anche se presentata in tempo utile all'ufficio postale. Sarà, del pari, considerata inammissibile la domanda dell'aspirante che già si trovi in servizio civile statale od in servizio militare nel caso in cui, avendo egli preferito inviarla tramite gerarchico anzichè direttamente e pur avendola a tal fine presentata in tempo utile all'ufficio o al corpo militare di appartenenza, la domanda stessa pervenga per qualunque causa oltre il termine predetto alla direzione generale di cui sopra.

La data di arrivo della domanda sarà attestata dal timbro-data apposto su di essa dalla predetta direzione generale.

Art. 4.

Dichiarazioni da formulare nella domanda

Nella domanda per l'ammissione al concorso l'aspirante, oltre al proprio cognome e nome, deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

a) la data e il luogo della sua nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

c) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate;

e) la specie del titolo di studio posseduto (da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel *documento*).

(Le dichiarazioni di cui sopra sono prescritte per tutti indistintamente gli aspiranti);

f) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari (tale dichiarazione è prescritta per tutti gli aspiranti di sesso maschile);

g) di non aver avuto precedenti rapporti d'impiego con pubbliche amministrazioni,

ovvero, in caso diverso,

g-bis) i servizi - siano, o meno, tuttora in atto - prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni, con la precisa indicazione, relativamente al servizio o ai servizi già conclusisi, delle cause di risoluzione del relativo o dei relativi rapporti di pubblico impiego;

h) la situazione o le situazioni, fra quelle indicate nello allegato 2 al presente bando, per il riconoscimento del titolo alla elevazione del limite massimo di età o del titolo a che si prescinda da detto limite ai fini dell'ammissione al concorso (tale dichiarazione è prescritta solo per gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito dal precedente articolo 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni di cui sopra. L'omissione anche di una sola di esse non è sanabile e determinerà l'invalidità, e conseguente inaccoglibilità, della domanda stessa e l'esclusione dell'aspirante dal concorso.

Sarà, del pari, considerata invalida e non sanabile la domanda in cui l'aspirante abbia concentrato la formulazione

delle singole dichiarazioni (od anche solo di parte di esse) nella unica e generica dichiarazione di possedere tutti i requisiti o di trovarsi in tutte le condizioni prescritte dal bando di concorso (od espressioni consimili).

Comunque, l'invalidità della domanda per le cause suaccennate potrà sempre essere rimossa ad iniziativa dell'aspirante stesso qualora egli faccia pervenire alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero, entro il termine previsto dal precedente articolo 3, le necessarie integrazioni alla domanda oppure una nuova, regolare domanda.

Art. 5.

Segue: *dichiarazioni da formulare nella domanda*

Nella stessa domanda di ammissione al concorso l'aspirante dovrà anche dichiarare:

ad integrazione della dichiarazione di cui alla lettera *e*) del precedente art. 4:

da quale istituto di istruzione ed in quale anno sia stato rilasciato il titolo di studio, nonchè l'eventuale specializzazione conseguita (da trascrivere dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta);

ad integrazione dell'eventuale dichiarazione di cui alla lettera *g-bis*) del precedente art. 4:

la durata dei servizi prestati (sia in atto sia precedentemente) come impiegato presso pubbliche amministrazioni e l'indicazione della relativa carriera, ruolo e qualifica se trattasi di servizi prestati in ruolo ovvero della relativa qualifica e categoria se trattasi di servizi non di ruolo; ed inoltre:

la propria attuale residenza con il relativo numero di codice postale nonchè la precedente residenza in caso di cambio che risalga a meno di un anno;

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione a qualunque sede di primo impiego fra quelle precisate nel precedente articolo 1 - integrando tale dichiarazione, ove lo ritenga, con l'indicazione delle sedi più gradite (da specificare in ordine di preferenza decrescente fra quelle di cui allo stesso art. 1);

l'eventuale sua appartenenza a categorie di minorati fisici (invalidi di guerra ed invalidi civili di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti).

Inoltre l'aspirante dovrà specificare nella domanda di partecipazione al concorso la lingua prescelta per la terza prova scritta (inglese o francese o tedesco) e, qualora intenda sostenere la prova orale facoltativa, la lingua o le due lingue relative a tale prova da scegliersi fra inglese, francese e tedesco purchè diverse dalla lingua prescelta per la prova scritta (vedere programma di cui all'allegato 3 al presente bando).

Ove l'aspirante non formuli alcuna dichiarazione circa la prova orale facoltativa si riterrà che egli non intende sostenere tale prova.

Art. 6.

Firma dell'aspirante sulla domanda - Invalidità non insanabili della domanda

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere sottoscritta dall'aspirante con firma autografa che deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dello ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione si riserva la facoltà, nel caso che la domanda, tempestivamente pervenuta, risulti affetta da invalidità non insanabili, di prefissare all'aspirante, per la regolarizzazione della stessa, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, la domanda di ammissione al concorso sarà considerata definitivamente invalida e, pertanto, inaccoglibile.

Art. 7.

Recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione e delle comunicazioni o documenti da parte dell'aspirante

Le comunicazioni relative al concorso che l'amministrazione debba fare all'aspirante verranno trasmesse all'indirizzo che risulta nella segnalazione della residenza fatta dall'aspirante stesso — giusta precedente art. 5 — nella domanda di ammissione al concorso, a meno che nella predetta domanda — od anche dopo la presentazione di essa — non sia stato indicato, allo specifico fine, un diverso indirizzo (completo del numero di codice postale).

Dopo la presentazione della domanda l'aspirante è tenuto a partecipare tempestivamente al Ministero le eventuali variazioni che riguardano la propria residenza ovvero l'indirizzo che avesse in precedenza indicato per il recapito delle comunicazioni da parte dell'amministrazione.

Comunque quest'ultima non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazioni all'aspirante, che dipendano da inesatta indicazione — da parte del medesimo — del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa dell'amministrazione della Difesa.

Qualsiasi istanza o comunicazione o documento che l'aspirante debba inviare all'amministrazione dovrà essere indirizzato al « Ministero difesa - Direzione generale per gli impiegati civili (Divisione XI) - Palazzo dell'Esercito - 00100 Roma ».

Art. 8.

Rinvio circa le modalità di svolgimento del concorso

Il concorso sarà svolto con le modalità contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (contenente le relative norme di esecuzione) ai quali si rinvia per tutto ciò che non è contemplato nei precedenti e nei seguenti articoli.

Art. 9.

Prove d'esame e votazione

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la relativa commissione esaminatrice da comporre ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I concorrenti saranno sottoposti alle prove d'esame indicate nell'allegato 3 al presente bando, prove che avranno luogo presso la sede che il Ministero riterrà di stabilire.

Il diario ed il luogo relativi alle prove scritte saranno comunicati ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse. Del diario di tali prove verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Alla prova orale obbligatoria saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale obbligatoria sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

L'avviso per la presentazione alla prova orale obbligatoria sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale obbligatoria non si intenderà superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Saranno ammessi alla prova orale facoltativa i soli canditati che avranno superato la prova orale obbligatoria.

La prova orale facoltativa sarà valutata in centesimi di punto — fino ad un massimo di 0,30 punti — per ogni lingua rispetto alla quale la prova stessa sia stata superata in base al normale livello di sufficienza od oltre ed il voto così assegnato verrà aggiunto a quello riportato nella prova orale obbligatoria. Il voto risultante costituirà quello definitivamente ottenuto dall'aspirante nella prova orale del concorso.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nella prova orale.

Per essere ammessi a sostenere le prove scritte e la prova orale i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 10.

Riserva di posti e preferenza a parità di merito. Presentazione dei documenti relativi

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che si trovino nelle condizioni per essere considerati ex combattenti (o comunque a questi equiparati) o per essere considerati, agli effetti della legge 2 aprile 1968, n. 482, invalidi di guerra, invalidi

civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti, orfani e vedove di guerra, orfani e vedove dei caduti per causa di servizio, orfani e vedove dei caduti sul lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e profughi disoccupati (intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319), saranno tenuti, qualora intendano far valere il titolo alla riserva di posti previsto dall'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843 e successive estensioni (cfr. art. 1 del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868) e dall'art. 12, ultimo comma, della predetta legge n. 482, ad esibire i documenti indicati nell'allegato 4 al presente bando.

Tali documenti dovranno essere inviati — con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7 — direttamente ad iniziativa degli interessati in modo che pervengano alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui essi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso. Decadrà dal titolo alla riserva l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Parimenti, i concorrenti che avranno superato la prova orale ed abbiano ed intendano far valere titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengano ad una od a più di una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482), saranno tenuti ad esibire, per loro diretta iniziativa, i documenti indicati nello stesso allegato 4 al presente bando, da inviare, con l'indirizzo di cui all'ultimo comma del precedente art. 7, in modo che pervengano alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa nel termine perentorio di venti giorni da computare dal giorno successivo a quello in cui i concorrenti stessi avranno sostenuto l'ultima prova del concorso. Decadrà dal titolo alla preferenza l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Il termine per la presentazione dei documenti di cui al presente articolo, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della predetta direzione generale.

Ai fini del riconoscimento dei titoli validi sia per la riserva dei posti che per la preferenza a parità di merito è sufficiente che i rispettivi documenti siano presentati in un unico esemplare

Art. 11.

Approvazione della graduatoria - Dichiarazione dei vincitori e degli idonei

Previo accertamento della regolarità del procedimento, sarà approvata, con decreto ministeriale, la graduatoria generale dei candidati che hanno superato le prove del concorso e, sulla base dell'ordine di tale graduatoria, saranno dichiarati i vincitori del concorso stesso.

La graduatoria dei vincitori sarà comunque approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, accertamento da eseguirsi ai sensi del successivo art. 12 per ogni concorrente che sarà dichiarato vincitore.

L'anzidetto decreto ministeriale di approvazione della graduatoria generale, di quella dei vincitori del concorso e di quella dei candidati dichiarati semplicemente idonei sarà pubblicata sul Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

Presentazione dei documenti per la nomina

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso riceveranno di ciò apposita comunicazione ministeriale.

Ai fini dell'accertamento, nei loro confronti, dei requisiti per l'ammissione all'impiego, essi saranno, con la stessa comunicazione, invitati a presentare i documenti indicati nell'allegato 5 al presente bando, i quali — inviati con l'indirizzo di cui allo ultimo comma del precedente art. 7 — dovranno pervenire alla direzione generale per gli impiegati civili del Ministero difesa entro il perentorio termine di giorni trenta da computare dal giorno successivo a quello in cui gli interessati avranno ricevuto la predetta comunicazione. Decadrà dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori, con conseguente preclusione del diritto alla nomina, l'aspirante i cui documenti saranno — per qualunque causa, anche se di forza maggiore (non escluse, pertanto, eventuali remore del servizio postale) — pervenuti alla predetta direzione generale oltre il termine di cui sopra.

Detto termine, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La data di arrivo dei documenti sarà attestata dal timbro-data della direzione generale di cui sopra.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

L'idoneità specifica dei sordomuti all'esercizio delle mansioni proprie del ruolo al quale si riferisce il concorso di cui al presente decreto sarà accertata secondo le modalità di cui all'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 308. Tale accertamento potrà aver luogo anche prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Art. 13.

Regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità

Le copie autentiche degli atti e documenti ottenute con i sistemi previsti nell'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o con i procedimenti indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962 (v. tabella *B*) integrato dal decreto 10 aprile 1966, possono essere validamente prodotte in luogo degli originali — se l'originale non sia esplicitamente richiesto — quando siano in regola con le disposizioni fiscali in vigore e siano state autenticate — giusta art. 14 della citata legge n. 15 — da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco nonchè dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale o al quale deve essere prodotto il documento.

Tutte le copie di atti e documenti nonchè tutti gli estratti, i certificati, le attestazioni e le dichiarazioni indicate negli allegati 4 e 5 al presente bando sono soggetti all'imposta di bollo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, quale risulta modificato dalla legge 18 ottobre 1962, n. 1550 e dalla legge 5 dicembre 1964, n. 1267.

L'esenzione dall'imposta di bollo è consentita per i candidati indigenti relativamente alle copie ed estratti dei registri dello stato civile e del casellario giudiziale, ai certificati, alle dichiarazioni ed alle attestazioni di qualsiasi genere purchè essi presentino contemporaneamente un certificato in carta libera del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la loro iscrizione nell'elenco dei poveri o purchè gli estremi di tale certificato siano chiaramente riportati sull'atto in esenzione a cura dell'autorità che lo ha rilasciato.

Sono soggette a legalizzazione soltanto le firme dei capi di istituto di istruzione legalmente riconosciuto sui diplomi originali o sui certificati di studio dai medesimi rilasciati quando si tratti di istituto di istruzione avente sede fuori della provincia di Roma (legalizzazione da eseguirsi dal competente ufficio del Provveditore agli Studi) nonchè le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e quelle apposte dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari estere residenti nello Stato sugli atti e documenti formati nello Stato, rilasciati dai detti organi (legalizzazione da eseguirsi dalle autorità indicate nell'art. 17 della predetta legge 4 gennaio 1968, n. 15).

Per ogni altro aspetto che riguardi la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità provvedono le norme di cui alla stessa legge 4 gennaio 1968, n. 15.

L'amministrazione si riserva la facoltà, ove alcuno dei documenti di cui agli allegati 4 e 5 — tempestivamente pervenuto — risulti affetto da irregolarità formali non insanabili, di prefissare al concorrente, per la relativa regolarizzazione, un nuovo breve termine perentorio decorso il quale senza che la regolarizzazione risulti debitamente compiuta, il concorrente decadrà, rispettivamente, dal diritto alla riserva di posti od alla preferenza a parità di merito ovvero dal diritto ad essere mantenuto nella graduatoria dei vincitori del concorso.

Art. 14.

Nomina

I vincitori del concorso che saranno risultati in possesso di tutti i requisiti prescritti conseguiranno, con decreto ministeriale, la nomina a ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 9, 10 e 33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e saranno utilizzati in conformità delle vigenti disposizioni sullo stato e l'impiego del personale appartenente al predetto ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 agosto 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1969
Registro n. 47 *Difesa, foglio n.* 383.

ALLEGATO N. 1
(rif. artt. 3, 4, 5 e 6 del bando)

Schema esemplificativo della domanda di partecipazione al concorso da redigersi su carta legale da L. 400

N. B. - Nella domanda l'aspirante dovrà fornire in modo esplicito ciascuna delle dichiarazioni indicate nello schema seguente. L'omissione anche di una sola di esse ovvero la indicazione di esse in modo generico e cumulativo renderà la domanda invalida ed inaccoglibile come tale.

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione XI - Palazzo dell'Esercito - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . ., nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a diciannove posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva tecnica degli ingegneri della Marina indetto con decreto ministeriale 30 agosto 1969.

Fa presente (1) di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età di 32 anni (1 *bis*) perchè (1 *ter*) . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (provincia di . . .) (2);

(3) di aver riportato la seguente condanna penale (o le seguenti condanne penali) . .;

di possedere il seguente titolo di studio (4) . . . con specializzazione (5) . . . . rilasciato da (6) . . nell'anno . . e che tale titolo di studio è in tutto conforme alle prescrizioni di cui all'art. 2 del bando di concorso;

(7) di trovarsi, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione (7 *bis*) . .,

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con pubbliche amministrazioni (8);

di essere disposto, in caso di nomina, ad accettare nel primo impiego l'assegnazione in una qualunque delle sedi indicate nell'art. 1 del bando di concorso preferendo (9), fra tali sedi, quella o quelle di (9 *bis*) . . . . .);

di appartenere alla categoria de (10) . .;

di prescegliere, per la terza prova scritta, la lingua (11) . . . .,

(12) di prescegliere, per la prova orale facoltativa, la lingua (o le lingue) . . . . .,

di risiedere in (13) . . . .

. . . . li . . . .

Firma (14)

. . . .

---

(1) A questa dichiarazione sono tenuti soltanto gli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbiano superato il 32° anno di età e si trovino in una - o più di una - delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando di concorso:

(1-*bis*) Ovvero, se del caso: «di aver diritto a che si prescinda nei propri confronti dal limite di età» (v. ultima parte dell'allegato 2 al bando di concorso);

(1-*ter*) Specificare quale o quali delle situazioni indicate nell'allegato 2 al bando dia titolo, nel caso specifico, all'agevolazione relativa al limite di età.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che abbiano riportato condanne penali.

(4) Da indicare trascrivendo esattamente la denominazione relativa che risulta nel documento.

(5) Questa dichiarazione, ovviamente, va omessa se non sia stata conseguita alcuna specializzazione del titolo di studio. L'eventuale specializzazione dev'essere, comunque, indicata trascrivendola dal relativo documento secondo l'esatta denominazione in esso contenuta.

(6) Indicare l'università (o l'istituto di grado universitario legalmente riconosciuto) che ha rilasciato il titolo di studio.

(7) A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti di sesso maschile:

(7-*bis*) Secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva - è attualmente in servizio militare presso . . . . - non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva - non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile arruolato», gode di congedo (o di rinvio) in quanto . . . . - non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato (o rivedibile) ecc.

(8) In caso diverso l'aspirante è tenuto a formulare dichiarazioni nei seguenti termini:

se si tratta di rapporto di pubblico impiego tuttora in atto:

«di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . . . presso . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione d'attuale appartenenza, anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) con la qualifica di . . . . della carriera . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . per gli impiegati di ruolo)» o «della categoria . . . . . . (prima o seconda o terza . . . . . . per gli impiegati non di ruolo)»;

per ciascuno dei rapporti di pubblico impiego precedentemente contratti dall'aspirante ma successivamente risolti:

«di aver prestato in precedenza servizio come impiegato dal . . . . al . . . . presso . . . . (indicare l'ente pubblico o la pubblica amministrazione) con la qualifica di . . . . della carriera . . . . (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . per gli impiegati di ruolo)» o «della categoria . . . . . (prima o seconda o terza . . . . . per gli impiegati non di ruolo)»;

«e che la risoluzione del relativo rapporto di impiego fu dovuta a . . . . (indicare la causa)».

(9) La dichiarazione relativa alla preferenza delle sedi non è obbligatoria.

(9-*bis*) Indicare le sedi più gradite in ordine di preferenza decrescente fra quelle di cui all'art. 1 del bando.

(10) Invalidi di guerra o invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, sordomuti. A questa dichiarazione sono tenuti i soli aspiranti che appartengano a tali categorie.

(11) Inglese o francese o tedesco.

(12) A questa dichiarazione sono tenuti solo gli aspiranti che intendano sostenere la prova orale facoltativa. La scelta deve riguardare un massimo di due lingue ed essere effettuata tra l'inglese, il francese e il tedesco purchè si tratti di lingua o di lingue diverse da quella scelta per la prova scritta.

(13) Indicare la residenza in modo chiaro e secondo l'ordine seguente: via e relativo numero - numero di codice postale, comune e provincia.

Indicare anche la precedente residenza se il cambio sia avvenuto da meno di un anno.

L'aspirante, ove desideri che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione ad un recapito diverso da quello della residenza, dovrà — in aggiunta alla dichiarazione riguardante la residenza stessa — specificare in modo chiaro l'indirizzo per le comunicazioni di cui sopra (via e relativo numero - numero di codice postale, comune e provincia).

(14) La firma dell'aspirante dev'essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dello ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

ALLEGATO N. 2
Rif. art. 2 (1° comma, n. 3) del bando

Il limite massimo di età indicato nell'art. 2 (1° comma, n. 3) del bando ai fini della partecipazione al concorso è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso risultino coniugati nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima (quest'ultima agevolazione si intende concessa anche ai vedovi con prole);

2) di cinque anni per gli aspiranti che:

a) appartengano alle categorie dei partigiani combattenti, dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili, a norma delle disposizioni in vigore, i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti, purchè non abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e purchè non si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) siano profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Libia (il beneficio è limitato ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951), dalla Somalia (il beneficio è limitato, in quest'ultimo caso, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, dai territori esteri e dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra o siano connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri, dall'Algeria e da altri paesi del continente africano per i motivi e nei limiti di tempo stabiliti dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (per i profughi e i connazionali rimpatriati che siano disoccupati cfr. più sotto n. 7, lettera *a*);

3) ad anni 39 per gli aspiranti che:

a) appartengano alla categoria dei partigiani combattenti — o ad altre categorie assimilate a quella dei combattenti — e siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare ovvero siano stati promossi per merito di guerra;

b) siano capi di famiglia numerosa, da intendersi per tale — ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267 — la famiglia costituita da almeno sette figli viventi, computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra;

4) del periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 per gli aspiranti che furono già colpiti dalle abrogate leggi razziali, salvo quanto previsto dal successivo n. 6 lettera *a*) per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente nei confronti degli aspiranti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria nei confronti degli aspiranti che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare (art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465).

Tutte le elevazioni del limite di età indicate sotto i precedenti numeri e lettere sono cumulabili fra loro, ma, anche in caso di cumulo, il limite massimo non può superare i 40 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato, restando assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante;

6) ad anni 40:

a) per gli aspiranti che riportarono, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per gli aspiranti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego;

7) ad anni 55: per gli aspiranti che debbano essere considerati, secondo le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482:

a) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati) ovvero profughi in stato di disoccupazione (1);

b) invalidi per servizio;

c) invalidi del lavoro;

d) invalidi civili;

e) sordomuti;

f) orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

Si prescinde dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso:

a) nei confronti degli aspiranti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso siano in servizio presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo;

b) nei confronti degli aspiranti che, alla stessa data, siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti;

c) nei confronti degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili.

Sono, comunque, esclusi dal beneficio — e quindi dal concorso — gli aspiranti che abbiano compiuto il 65° anno di età, limite previsto dall'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, per il collocamento a riposo degli impiegati civili di ruolo delle amministrazioni dello Stato.

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

ALLEGATO N. 3
(Rif. art. 9 del bando)

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Elettrotecnica e macchine elettriche*

Svolgimento di un tema scelto fra i seguenti argomenti:

Principali leggi dell'elettrostatica - Capacità, carica e scarica di condensatori - Costante del tempo - Raggruppamento in serie e in parallelo - Viscosità e rigidità dei dielettrici.

La corrente continua e le sue leggi (legge di Ohm, legge di Joule, principio di Kirchhoff). Vari tipi di corrente (di conduzione, di spostamento, di conversione, termoionica) - Cenno sugli effetti delle correnti; leggi relative, applicazioni (voltometri, pile, accumulatori).

Fenomeni magnetici - Induzione e permeabilità magnetica - fenomeni magnetici e loro conseguenze pratiche - campo magnetico prodotto dalla corrente e sue leggi - circuito magnetico - azione tra campo e corrente.

Fenomeni di induzione elettromagnetica, leggi relative - autoinduzione e mutua induzione - induttanza e suoi effetti in corrente continua - costante di tempo in circuito induttivo - corrente parassita.

Correnti alternate - rappresentazione delle grandezze sinoidali - circuito con resistenza, capacità, induttanza, sistemi polifasi con speciale riguardo al trifase - tensione corrente e potenza - generazione di un campo rotante.

Elettrochimica - Elettrodeposizione ed attacco anodico.

Unità di misura delle grandezze elettriche - norme e prove di collaudo sulle macchine elettriche.

La dinamo - eccitazione ed autoeccitazione - calcolo della eccitazione - avvolgente indotto - f.e.m. - fenomeni di commutazione e reazione di indotto - curve caratteristiche di funzionamento - calcolo delle perdite e del rendimento - accoppiamenti in serie ed in parallelo.

Il motore a c.c. - equazioni fondamentali - avviamento, regolazione della velocità, arresto dei vari tipi di motori a c.c. - caratteristiche di funzionamento - perdite e rendimento - Prove di collaudo.

L'alternatore - avvolgimento indotto - reazione d'indotto - diagrammi e caratteristiche di funzionamento - alternatore polifase - accoppiamento degli alternatori - prove di collaudo.

Il motore sincrono - diagrammi di funzionamento - calcolo delle perdite e prove relative - funzionamento del sincrono come rifasatore di corrente - prove di collaudo.

Il motore asincrono - coppia motrice - regolazione di velocità, rendimento - diagramma di Heyland - avviamento e inversione di moto - calcolo delle perdite e prove relative - Prove di collaudo.

Cenno sull'asincrono monofase.

Le macchine elettriche a c.a. - a collettore - motore in serie ed a repulsione - la convertitrice - rapporto di convertitrice - rapporto di conversione - perdite e rendimenti - prove di collaudo.

Il trasformatore statico - teoria e diagramma di funzionamento del trasformatore - calcolo delle perdite e prove relative - particolari costruttivi - trasformatori polifasi - trasformatori speciali (di misura, autotrasformatori, ecc.) - prove di collaudo.

Pile - polarizzazione - pile a secco - accumulatori al Pb - carica, scarica, capacità e rendimento - accumulatori alcalini.

Costruzione di macchine elettriche - proprietà dei materiali impiegati nella loro costruzione - calcolo e costruzione delle macchine seguenti: trasformatori, regolatori ad induzione - motori e generatori asincroni, motori e generatori sincroni - motori e generatori per correnti cont. a collettore - cenno sulle macchine acicliche, convertitrici, macchine a corrente alternata con collettore - costruzione e regolazione dei mutatori - loro applicazione alla conversione dell'energia c.a. a c.c. e viceversa ed alla conversione di frequenza.

2) *Impianti elettrici e misure elettriche*

Svolgimento di un tema scelto fra i seguenti argomenti:

Trasmissione - distribuzione - utilizzazione e calcoli relativi - conversione dell'energia elettrica - apparecchiatura di manovra - regolazione - protezione contro sovratensioni - sovraintensità; determinazione intensità di corto circuito.

Misure relative ai circuiti percorsi da correnti continue e alternate.

Misura di conducibilità elettrica, costante dielettrica, induttanza e capacità e perdite nei dielettrici.

Misura sugli elettroliti, sulle pile ed accumulatori.

Misura e relativo grafico delle caratteristiche delle macchine elettriche.

Misura e relativo grafico inerente la caratteristica di un tubo elettronico.

Misura e relativo grafico inerente le caratteristiche di celle fotoelettriche.

Misure inerenti le caratteristiche degli elementi raddrizzatori utilizzanti le cariche di gas.

Misure sui generatori amplificatori e rivelatori a bassa frequenza ed a radiofrequenza.

Misura dei momenti a campo magnetico.

Misura delle caratteristiche di un microfono, telefono, altoparlante.

Misure di grandezze elettroacustiche.

Rilievi oscillografi.

Misure sull'elettrostatica (condensatori, dielettrici, elettrometri).

Misure su materiali magnetici, paramagnetici, diamagnetici.

Principali apparecchi di misure elettrici loro teoria ed impiego.

Sistemi di misure nel campo dell'elettricità e del magnetismo.

Misure di f.e.m. di pile ed accumulatori.

3) *Lingua straniera.*

Versione in italiano dall'inglese o dal francese o dal tedesco - secondo la scelta del candidato, che egli preciserà nella domanda di ammissione al concorso - di un brano di letteratura tecnica.

N. B. - All'ordine sopraindicato potrà non corrispondere la successione nell'effettivo svolgimento delle prove essendo lasciata alla commissione esaminatrice ogni decisione al riguardo.

Alla commissione stessa è lasciata anche ogni determinazione circa la durata delle singole prove e i testi che i concorrenti potranno consultare.

PROVA ORALE

Obbligatoria

1) *Elettrotecnica e macchine elettriche* (Argomenti previsti per la prova scritta compreso l'argomento trattato in tale prova).

2) *Impianti elettrici e misure elettriche* (Argomenti previsti per la prova scritta compreso l'argomento trattato in tale prova).

3) *Comunicazioni elettriche.*

Comunicazioni elettriche - classifica dei sistemi elettrici di telecomunicazioni col filo - sistemi a frequenza vocale - sistemi a frequenza vettrice - sistemi a cavo coassiale - studio delle forme d'onda delle correnti e della tensione - studio delle reti a costanti concentrate in periodo di regime ed in periodo transitorio - dipoli - quadripoli - filtri - studio delle reti costanti distribuite (linee di trasmissione - studio delle linee di trasmissione in base alla teoria Maxwell per tener conto dei fenomeni radioattivi).

4) *Radiotecnica.*

Radiotecnica - leggi dei campi elettromagnetici e propagazione delle radio onde - circuiti oscillatori - guide d'onda - antenne - elementi dei circuiti - tubi elettronici e loro impiego e curve caratteristiche - trasmettitori e ricevitori a tubi elettronici - radiogoniometria - radioguida e radiolocalizzazione - onde ultracorte e micronde - cenni sui transistori.

5) *Fisica tecnica.*

Fenomeni oscillatori e vibrazione dei sistemi discreti - analisi armonica.

Onde elastiche: generazione, propagazione e ricezione. Cenni sulle esplosioni ed onde d'urto; cenni sulle applicazioni degli ultrasuoni.

Termometria, scale di temperature. Apparecchi per la misura della temperatura. Alte e basse temperature; loro produzione ed utilizzazione.

I gas reali ed ideali. Equazioni di stato. Nozioni della teoria cinetica dei gas. I principi della termodinamica. Relazioni che ne derivano.

Stati di aggregazione e trasformazione di stato. Equilibri. Potenziali termodinamici.

Movimenti dei fluidi nei condotti. Misura della velocità e della pressione dei gas.

6) *Macchine termiche ed idrauliche.*

Teoria della macchina termica - caldaie - cicli delle macchine a vapore - condensatori - motori endotermici.

Turbine ad azione ed a reazione - turbine a gas.

7) *Scienza delle costruzioni.*

Trazione e compressione - taglio e flessione - analisi delle sollecitazioni e delle deformazioni.

Sollecitazioni e deformazioni delle travi inflesse - Problemi staticamente indeterminati.

Flessione e tensione e compressione combinate. Teorie delle colonne.

Flessione e torsione - tensioni combinate.

Energia di deformazione.

Formule per i calcoli dei solidi a grandi curvature.

Formule per il calcolo di piastre sottili, di recipienti cilindrici e sferici sottoposti a pressione.

8) *Idraulica.*

Meccanica dei fluidi: Equazioni indefinite del moto - Equazioni di Eulero - Idrostatica: equazioni dell'idrostatica - pressione idrostatica - Equilibrio dei corpi galleggianti - Idrodinamica dei fluidi perfetti Moto lineare (Teorema di Bernoulli) (Moto di Poiseuille) - Regime vorticoso (numero di Reynold).

Efflusso dei fluidi attraverso bocche a parete sottile - Cenni sul moto dei corpi fluidi: resistenza del mezzo (caso dell'acqua e dell'aria) - Misure di grandezza relative alla meccanica dei fluidi (misure di pressione, portata, ecc.) - Nozioni fondamentali di tecnica del vuoto e relative macchine pneumatiche.

9) *Lingua straniera.*

Lettura e versione di un brano della lingua scelta per la prova scritta con brevi commenti ed osservazioni verbali nella lingua stessa. Eventuale colloquio di chiarimento in merito alla prova scritta.

10) Nozioni di diritto amministrativo, limitate all'organizzazione amministrativa dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e degli operai.

11) Ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa.

Facoltativa

Lingua straniera: lettura e versione da una o due lingue straniere diverse da quella prescelta per la prova scritta n. 3, purchè comprese fra le lingue indicate per tale prova.

La lingua o le lingue straniere prescelte per la prova orale facoltativa dovranno essere - al pari di quella prescelta per la prova scritta - precisate nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: Gui

Allegato N. 4
(rif. art. 10 del bando)

CATEGORIE DEGLI AVENTI TITOLO A RISERVE ED ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO E DOCUMENTI DA ESIBIRE A DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO.

N. B. - Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

Gli appartenenti alle categorie di cui ai sottosegnati numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 30 e 31 possono esibire, in luogo dei documenti ivi indicati, un certificato rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante la loro iscrizione nel rispettivo elenco dei disoccupati di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

La presentazione di quest'ultimo certificato è comunque obbligatoria per i «profughi» (v. successivo n. 27) che intendano far valere il titolo alla riserva di posti.

Il certificato (che tiene luogo dei documenti indicati allo stesso n. 27) dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione.

1 Insigniti di medaglia al valor militare: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e militari di truppa), dal quale risulti il conferimento della ricompensa.

2. Invalidi di guerra (ed equiparati): decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

3. Invalidi civili di guerra: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano, fra l'altro, indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido civile di guerra (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la voce indicativa della minorazione e la categoria di pensione, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

4. Invalidi per servizio: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (dal documento esibito dovrà, in ogni caso, risultare la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, con esplicita menzione del relativo provvedimento di legge).

5. Invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro dalla quale risulti che l'interessato è iscritto nel rispettivo elenco provinciale nonchè l'infermità o lesione che ha determinato la sua invalidità e il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure una dichiarazione dello I.N.A.I.L. circa la natura dell'invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

6. Orfani di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare.

Orfani dei caduti per fatto di guerra e figli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione del concorrente nell'elenco generale della rispettiva categoria.

7. Orfani dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

8. Figli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4 relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

9. Orfani dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore del concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è orfano del caduto cui si riferisce il precedente documento.

10. Figli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5 relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il genitore del concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

11. Feriti in combattimento: relativo brevetto ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento.

12. Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: relativo brevetto o documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali e i militari di truppa) dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione.

13. Capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233 e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra): stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

14. Coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: attestato della Scuola superiore della pubblica amministrazione che specifichi - con il relativo punteggio conseguito - il corso, o i corsi, di preparazione o di integrazione frequentati dal concorrente e certifichi l'esito favorevole da lui ottenuto in relazione a tale punteggio.

15. Figli degli invalidi di guerra, degli invalidi civili di guerra, degli invalidi per servizio, degli invalidi del lavoro:

documento di cui al precedente n. 2 o n. 3 o n. 4 o n. 5 relativo al genitore del concorrente; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido cui si riferisce il precedente documento.

16. Vedove non rimaritate dei caduti in guerra.

Vedove non rimaritate dei caduti per fatto di guerra:

modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

17. Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi durante l'effettivo servizio militare.

Mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra verificatosi fuori del servizio militare:

certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra attestante l'iscrizione della concorrente nell'elenco della rispettiva categoria.

18. Vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione - di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione - rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente.

19. Mogli di coloro che siano divenuti per causa di servizio permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 4 relativo al marito della concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

20. Vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il marito della concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco - di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione - attestante che la concorrente è vedova non rimaritata del caduto cui si riferisce il precedente documento.

21. Mogli di coloro che siano divenuti per causa di lavoro permanentemente inabili a qualsiasi lavoro:

documento di cui al precedente n. 5 relativo al marito della concorrente; ed inoltre:

certificato rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti esplicitamente che il marito della concorrente è permanentemente inabile a qualsiasi lavoro nonchè l'infermità o la lesione che determinò tale permanente inabilità;

certificato del sindaco attestante che la concorrente è moglie dell'invalido cui si riferiscono i precedenti documenti.

22. Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra.

Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra (il certificato dovrà anche indicare le generalità del caduto e, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

23. Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti per causa di servizio:

dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il suo decesso avvenne per causa di servizio; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

24. Madri e sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il figlio o il fratello della concorrente è deceduto per causa di lavoro; ed inoltre:

certificato del sindaco attestante rispettivamente lo stato di madre o di sorella vedova o nubile del caduto cui si riferisce il precedente documento (il certificato, se riguarda la sorella, dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

25. Coloro che abbiano prestato servizio ad ogni effetto equiparabile al servizio militare di combattente: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o nel foglio matricolare militare (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa), nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale, autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato.

26. Coloro che siano reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione comprovante tale loro condizione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati risiedono.

27. Profughi (1): documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi).

28. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno d'un anno, nell'Amministrazione della difesa: copia integrale autentica dello stato matricolare aggiornato o, a seconda dei casi, dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornati se trattasi di servizio inerente a rapporto di impiego continuativo, con indicazione - sui documenti stessi o su certificato a parte rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione - dei giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati - ovvero, se trattasi di servizio non di ruolo, un aggiornato certificato, rilasciato dal competente ufficio dell'amministrazione, da cui risultino in modo completo gli estremi relativi al servizio (fra gli altri, la data di inizio, la continuità, la natura di esso, la data e i motivi dell'eventuale cessazione, la qualifica e la categoria rivestite) nonchè i giudizi complessivi di anno in anno, e sino all'ultimo, riportati.

29. Coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione).

30. Invalidi civili: certificato della commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625 attestante, fra l'altro, lo stato di invalido civile del concorrente nonchè la natura della sua minorazione fisica ed il grado di riduzione della sua capacità lavorativa oppure un certificato del competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili dal quale risultino - insieme con gli estremi relativi all'avvenuto accertamento da parte della predetta commissione sanitaria provinciale - gli stessi elementi sopraspecificati (natura della minorazione fisica e grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido).

31. Sordomuti: certificato attestante lo stato di sordomuto, rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se il concorrente sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

---

(1) Intendendosi per «profughi», oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

Il Ministro: GUI

ALLEGATO N. 3
(rif. art. 12 del bando)

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI DAI CONCORRENTI UTILMENTE COLLOCATI NELLA GRADUATORIA

N. B. - Per la regolare formazione dei documenti ai fini della loro validità vedasi art. 13 del bando di concorso.

A) *Da parte di tutti i concorrenti in genere, salvo che non si trovino in una delle situazioni indicate nelle successive lettere* B) *e* C):

1) estratto - non è ammesso il certificato - dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di ori-

gine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà esibire un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione, in ogni caso, è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che l'interessato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici stessi;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) diploma originale, o copia autentica, del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (v. art. 2 del bando).

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, il certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato. Insieme con il certificato-diploma il candidato dovrà esibire un certificato - di data non anteriore a quella della ricezione della comunicazione ministeriale di invito a presentare i documenti - con il quale la stessa autorità scolastica che rilasciò il certificato-diploma (od altra competente autorità superiore della Pubblica Istruzione) attesti che lo stesso certificato-diploma è tuttora da considerare ad ogni effetto valido come documento sostitutivo del diploma;

6) certificato medico, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi (di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro, civili), il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) uno dei seguenti documenti militari (la presentazione è richiesta per i soli candidati di sesso maschile):

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) ovvero copia autentica del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, graduati e militari di truppa) rilasciati dall'autorità militare competente;

b) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare: copia autenticata del foglio matricolare aggiornato rilasciato dal distretto militare competente se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: un certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e vistato dal commissario di leva se il giudizio è stato emesso dal Consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre) ovvero un certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto se il giudizio è stato emesso da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva: un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto se il candidato è stato assegnato alle liste di leva marittima

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) (certificato di cittadinanza italiana), 3) (certificato di godimento dei diritti politici), 4) (certificato generale del casellario giudiziale) e 6) (certificato medico) dovranno recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

Dai certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovrà, altresì, risultare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana ed in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

I documenti di cui ai numeri da 1) a 4) e il documento di cui al n. 6) dovranno essere prodotti in originale.

DOCUMENTI DIMOSTRATIVI DEL TITOLO ALL'ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI ETÀ PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

In aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7), i concorrenti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso avevano superato il limite massimo di età all'uopo prescritto (v. art. 2, n. 3, del bando) esibiranno i documenti specificati per ciascuna delle categorie di seguito elencate:

Concorrenti colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente autorità israelitica, salvo quanto più sotto specificamente previsto per i deportati od internati per motivi di persecuzione razziale.

Concorrenti che riportarono sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista: relativa sentenza (copia autentica).

Concorrenti che riportarono sanzioni di polizia per lo stesso motivo o che furono deportati od internati per motivi di persecuzione razziale: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dal Prefetto della provincia nel cui territorio risiedono.

Concorrenti che siano cessati dal servizio di assistente ordinario universitario per ragioni di carattere non disciplinare ovvero che siano in attività di servizio quali assistenti volontari od incaricati o che siano cessati da tale servizio per ragioni di carattere non disciplinare: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dalla competente università e dal quale risulti, fra l'altro, la precisa durata dell'appartenenza ai ruoli di assistente ordinario o del servizio prestato in qualità di assistente volontario od incaricato.

Concorrenti che appartengano alla categoria del personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale i quali siano stati soppressi e posti in liquidazione ai sensi della legge 4 febbraio 1956, n. 1404: certificato attestante tale loro condizione rilasciato dall'ufficio liquidazione dei predetti enti presso il Ministero del tesoro e dal quale risulti, fra l'altro, la data della cessazione del rapporto di impiego.

Concorrenti che siano coniugati con o senza prole o vedovi con prole o siano capi di famiglia numerosa: stato di famiglia o certificato del sindaco dai quali risulti la composizione della famiglia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Concorrenti che siano profughi (1): attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla quale risulti che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso l'interessato era iscritto nell'elenco dei disoccupati previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, oppure, ove tale circostanza non ricorra, il documento comprovante il riconoscimento della qualifica previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato rilasciato dal Mi-

---

(1) Intendendosi per « profughi », oltre quelli di cui agli articoli 1 e 2 della legge 3 marzo 1952, n. 137 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, anche i connazionali rimpatriati da territori africani, di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319.

nistero degli affari esteri o dalle autorità consolari della località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani e attestazione rilasciata dalla competente Prefettura per gli altri profughi).

Concorrenti che siano sordomuti: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero un certificato attestante lo stato di sordomuto rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti e dal quale risulti, fra l'altro, se l'interessato sia colpito da sordità sin dalla nascita o, in caso diverso, se l'abbia, o meno, contratta prima dell'apprendimento del linguaggio.

Concorrenti che appartengano alle categorie dei partigiani combattenti - o dei reduci dalla prigionia o dei cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 o ad altra categoria cui siano applicabili i benefici previsti dalla legge in favore dei combattenti.

Concorrenti — appartenenti alle stesse categorie — che siano provvisti di decorazione di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare o che siano stati promossi per merito di guerra, e

Concorrenti che siano (ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482) invalidi di guerra e invalidi civili di guerra (e assimilati), invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di coloro che siano morti — ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che diedero luogo a trattamento di pensione di guerra, di pensione privilegiata ordinaria o di rendita di infortunio — per fatto di guerra o per servizio o del lavoro ovvero figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro: documenti della stessa specie già indicata, per ciascuna delle categorie, nell'allegato 4 al presente bando, dai quali risulti, nei riguardi dell'interessato, la completa esistenza, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dello stato attributivo del titolo all'elevazione del limite massimo di età.

Qualora alcuna delle indicate situazioni sia stata fatta già valere per i benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso non è richiesta una nuova presentazione del documento o dei documenti in tale sede già prodotti, purchè questi siano regolari e siano idonei anche alla dimostrazione del titolo all'elevazione del limite massimo di età; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti trovantisi, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, nella posizione di impiegati civili di ruolo o di operai di ruolo presso amministrazioni dello Stato o di ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia o di vicebrigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti: se dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso gli interessati non siano cessati dalle posizioni predette, il titolo a che si prescinda, nei loro confronti, dal limite massimo di età prescritto per la partecipazione al concorso stesso sarà comprovato dalla copia dello stato matricolare o dello stato di servizio o del foglio matricolare che essi sono tenuti a presentare ai sensi delle successive lettere B e C del presente allegato. In caso diverso, gli interessati esibiranno, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti numeri da 1) a 7) del presente allegato, una copia autentica dello stato matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come impiegato di ruolo ovvero una copia autentica dello stato di servizio aggiornato attestante il servizio prestato come ufficiale in servizio permanente ovvero una copia autentica del foglio matricolare aggiornato attestante il servizio prestato come operaio di ruolo o come sottufficiale in servizio permanente o come vicebrigadiere, graduato o militare di truppa in servizio continuativo.

Ove alcuno di questi ultimi documenti sia stato già esibito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui all'art. 10 del bando di concorso, non se ne richiede una nuova presentazione purchè il documento già esibito sia regolare; ma della già avvenuta presentazione il concorrente deve fare esplicita menzione nell'inviare gli altri documenti di cui al presente allegato.

Concorrenti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o d'autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili: attestazione rilasciata dalla competente autorità militare comprovante la loro sopradescritta situazione.

B) *Da parte dei concorrenti che appartengano al personale statale di ruolo (impiegati ed operai)*:

1) copia integrale autentica dello stato matricolare o del foglio matricolare aggiornato rilasciato dall'amministrazione di appartenenza;

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera A, n. 5), del presente allegato);

3) certificato medico — secondo modalità già prescritte alla precedente lettera A, n. 6), del presente allegato — recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione (solo in originale).

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

C) *Da parte dei concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali e sottufficiali in servizio permanente o di prima nomina, graduati e militari di truppa) o che siano in servizio continuativo nei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia e nell'Arma dei carabinieri*:

1) copia integrale autentica dello stato di servizio militare aggiornato (per gli ufficiali) o del foglio matricolare aggiornato (per i sottufficiali, vice brigadieri, graduati e militari di truppa);

2) diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*, n. 5), del presente allegato);

3) certificato generale del casellario giudiziale (per altre prescrizioni al riguardo vedasi precedente lettera *A*, n. 4, del presente allegato);

4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo cui gli interessati appartengono attestante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto cui aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) debbono essere prodotti in originale e recare data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della loro presentazione.

E' richiesta anche la presentazione, da parte degli interessati, dei documenti dimostrativi del titolo all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso (v. precedente lettera *A*) ove ciò si rendesse necessario per comprovare l'esistenza di tale titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Il Ministro: GUI

(11081)

Proroga e riapertura dei termini di scadenza del concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento non piloti dell'Aeronautica militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 5 agosto 1969, con il quale è indetto un concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri, ruolo chimici, ruolo fisici e ruolo assistenti tecnici, del Corpo di commissariato - ruolo commissariato e ruolo amministrazione, del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1969, registro n. 22 Difesa, foglio n. 314, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 1° ottobre 1969);

Ritenuta, nell'interesse dell'amministrazione l'opportunità di prorogare o riaprire i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi, per incrementare il numero delle domande ed assicurare una migliore e più adeguata selezione dei candidati al concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica - ruolo servizi, del Corpo del

genio aeronautico - ruolo ingegneri, ruolo chimici, ruolo fisici; del Corpo sanitario aeronautico, del Corpo di commissariato - ruolo commissariato, di cui al secondo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 5 agosto 1969 indicato in preambolo, è prorogato al 30° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico - ruolo assistenti tecnici e del Corpo di commissariato - ruolo amministrazione, di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto ministeriale 5 agosto 1969 indicato in preambolo, è riaperto per un periodo di 30 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I titoli di merito di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale 5 agosto 1969 dovranno essere conseguiti da tutti i concorrenti entro la scadenza di detto termine.

I requisiti per l'ammissione al concorso nei predetti Corpi e ruoli dovranno essere posseduti dai nuovi aspiranti alla data di scadenza del nuovo termine utile per la presentazione delle domande fissato dal presente decreto, ad eccezione dell'età che dovrà essere posseduta alla data del presente decreto.

Sono fatti salvi i diritti di coloro che hanno presentato domanda di ammissione al concorso entro il termine stabilito dal decreto ministeriale 5 agosto 1969 inerente il concorso stesso e cioè entro il 31 ottobre 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1969
Registro n. 31 Difesa, foglio n. 12

(11500)

Errata-corrige

All'art. 1 del decreto ministeriale 27 agosto 1969, col quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei sottotenenti in servizio permanente effettivo nel servizio automobilistico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 3 novembre 1969, dove è scritto:

5. Sottoten. S.A. cpl. Di Beo Alessandro, nato ottobre 1937 » 40,55

leggasi:

6. Ten. S.A. cpl. Salustri Roberto, nato il 1° ottobre 1937 . » 40,55

(11503)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissione giudicatrice del concorso, per esami e per titoli, a quattordici posti di vice disegnatore in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1968, registro n. 81, foglio n. 297, con il quale veniva bandito un concorso per esami e per titoli a quattordici posti di vice disegnatore in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esami e per titoli a quattordici posti di vice disegnatore in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto delle soprintendenze alle antichità e belle arti, risulta così composta:

Presidente:

Ozzella dott. Annibale, ispettore generale nel Ministero della pubblica istruzione.

Membri:

Schettini arch. Francesco, soprintendente ai monumenti, Bologna;

Chiurazzi arch. Renato, soprintendente ai monumenti, Bari;

De Simone prof. Luigi, titolare della cattedra di disegno, liceo artistico di Roma;

Rivolta prof. Claudio, titolare della cattedra di topografia - istituto tecnico « L. B. Alberti » Roma.

Il dott. Damiano Ricevuto, direttore di sezione nel Ministero della pubblica istruzione svolgerà le mansioni di segretario.

Art. 2.

La spesa relativa al funzionamento della suddetta commissione giudicatrice graverà sul cap. 1094 del bilancio di questo Ministero per l'esercizio finanziario 1969. Spesa presumibile lire 150.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 agosto 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1969
Registro n. 82, Pubblica istruzione, foglio n. 286

(11219)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI VENEZIA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore dei pubblici macelli di Venezia.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2269 in data 25 agosto 1969, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami a posto di direttore dei pubblici macelli di Venezia;

Visto il telegramma ministeriale n. 300.VIII.II.88.C/2039 del 18 novembre, con il quale viene designato quale presidente della commissione giudicatrice del concorso predetto il dott. Pietro Moro, direttore generale in servizio presso il Ministero della sanità in sostituzione del dott. Lamberto Politi, impedito per motivi di servizio;

Ritenuto necessario, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, provvedere alla sostituzione del presidente della commissione predetta;

Decreta:

Il dott. Pietro Moro, direttore generale del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa in sostituzione del dott. Lamberto Politi, impedito per motivi di servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del veterinario provinciale, della prefettura e del comune di Venezia.

Venezia, addì 21 novembre 1969

Il veterinario provinciale: ZANACCA

(11326)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.